CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 27/10/2009, n°62

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.491 del 29/9/2009 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale".

L'anno duemilanove, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 32 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 30.09.2009 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.491 del 29.09.2009;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 85 in data 16 ottobre 2009 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n.491 del 29.09.2009:

"Il Disegno di legge N.491 introduce una parziale modifica all'attuale assetto organizzativo dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, stabilito dall'articolo 96 della l.r. n.18/1999, anche alla luce di esigenze manifestate dalle Province, in qualità di organi dell'Autorità medesima. Le modifiche proposte consentono di garantire una più efficace azione dell'Autorità di bacino, che continua ad operare a seguito della proroga delle funzioni sancita dall'articolo 1 del D.L. n. 208/2008 nelle more dell'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), confermando il regime transitorio già disposto dall'art. 44 della l.r. n. 10/2008, nonché di superare le criticità di gestione emerse, in più di un'occasione, in sede di applicazione della normativa vigente.
Infatti Il testo del disegno di legge in oggetto, per gli aspetti tecnici più rilevanti, è frutto di una specifica discussione intercorsa con la Regione al fine di ridurre i frequenti contenziosi derivanti da diverse posizioni in ordine ai pareri che emergono su progetti significativi da parte del comitato tecnico provinciale e da parte del comitato tecnico regionale.
La soluzione proposta, di un unico organo di valutazione, evidentemente nella direzione di una semplificazione procedurale, non può che essere accolta con favore in quanto tesa ad eliminare pericolose dicotomie di espressione da parte di soggetti diversi sulla medesima problematica di pianificazione o di progetto.
Occorre forse delimitare con attenzione il campo operativo dell'unico comitato istituito, il comitato di bacino, ma soprattutto è necessaria una chiara posizione rispetto all'esistente comitato tecnico provinciale: infatti se non esiste più, come pare ragionevole, questo deve essere detto con trasparenza e contestualmente devono essere indicate le necessarie modifiche da apportare alle norme di attuazione dei piani di bacino. Laddove queste prevedano per alcune tipologie di pratiche il passaggio nel ridetto comitato.
Occorre evidenziare che il concetto di modificazione o aggiornamento del piano quale discriminante intesa a circoscrivere l'attività in termini di espressione di pareri facente capo al nuovo comitato, risulta molto complessa da applicarsi, in ragione del fatto che ogni qualvolta si intervenga anche in misura modesta sulle perimetrazioni, interviene comunque una diversa modalità di applicazione della normativa; questo è un elemento che va chiarito.

Occorre rilevare solo marginalmente, ma è necessario farlo che il ruolo dell'Amministrazione provinciale in termini di rilevanza politica viene reso ancora più subordinato; è infatti indiscutibile un riaccentramento di funzioni di pianificazione alla regione, restando quindi in capo alla provincia solo funzioni di secondo piano e legate ad aspetti puramente gestionali, sui quali tuttavia esistono pesanti forme di controllo da parte della Regione.
Si ritiene peraltro necessaria la fissazione di un termine – relativamente all'art.9 – trascorso il quale gli atti in itinere, in contrasto col P.d.B., si ritengono decaduti.
Alla luce di quanto sovra esposto,comunque in linea generale, sotto il profilo puramente tecnico, le modifiche proposte sono positive, e quindi si esprime parere favorevole al Disegno di legge n. 491 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	**N. 32**
Votanti	**N. 32**
Maggioranza	**N. 17**
Voti Favorevoli	**N. 32**
Voti contrari	**N. 0**
Astenuti	**N. 0**

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 62

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2009

Genova 27 ottobre 2009

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto